

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studi di Impresa

Studio n. 32-2010/I

La trasformazione degli enti no profit

Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 15 aprile 2010

Sommario: 1. La trasformazione dopo la riforma del diritto societario. Un nuovo modo di intendere il principio di continuità; 2. I limiti legali alla trasformazione: in particolare, l'art. 2500- *octies* ; 3. Limiti sistematici alla trasformazione: in particolare la trasformabilità della associazione non riconosciuta; 4. Fattispecie trasformativa atipiche. In particolare la trasformabilità di associazione in fondazione (e viceversa); 5. Il procedimento nelle trasformazioni eterogenee atipiche; 6. Casistica emersa dalla prassi La trasformazione di associazione (non riconosciuta) in consorzio; 7. Segue . La trasformazione di comitato in associazione non riconosciuta; 8. Segue. La trasformazione di società consortile a responsabilità limitata in fondazione

Il presente studio è volto all'analisi di alcuni aspetti peculiari della trasformazione societaria, nella quale si vuole chiaramente esulare da una impossibile trattazione sistematica, per concentrarsi, invece, su alcuni profili particolarmente discussi e sentiti dalla categoria notarile con particolare riguardo alle fattispecie trasformative coinvolgenti associazioni e fondazioni, fattispecie delle quali l'Ufficio studi si è occupato in questi ultimi anni.

Il titolo allude espressamente anche alle trasformazioni non societarie, per cui nella parte finale si tratterà quindi non solo del passaggio fra società ed enti del primo libro ma anche della trasformazione di associazione in fondazione e viceversa.

1. La trasformazione dopo la riforma del diritto societario. Un nuovo modo di intendere il principio di continuità

Con la riforma del diritto societario il legislatore ha completamente ridisegnato la disciplina della trasformazione, in cui è oggi possibile distinguere una parte generale, in cui sono racchiuse disposizioni valevoli per ogni ipotesi di trasformazione (artt 2498, 2499, 2500 e 2500- *bis*) e tre parti che si potrebbero impropriamente definire "speciali", rispettivamente dedicate alla trasformazione progressiva (da società di persone in società di capitali: artt. 2500- *ter* , 2500- *quater* e 2500- *quinqies*), alla trasformazione regressiva (da società di capitali in società di persone: art. 2500- *sexies*) e alle trasformazioni eterogenee (artt. 2500- *septies* , 2500- *octies* , 2500- *novies*).

Nell'ambito del primo gruppo di norme, una funzione veramente centrale svolge, da sempre, l'art. 2498 c.c. che sancisce il principio di continuità, stabilendo che "con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione".

Si tratta di una norma la cui prima e più evidente ricaduta, con particolare riguardo all'attività notarile, con conseguente esclusione sia della pubblicità immobiliare (non trattandosi di atto traslativo), sia della applicazione della normativa sulla regolarità urbanistica ⁽¹⁾ , nonché della disciplina del codice dei beni culturali.

Una nozione, quella della continuità, che è in stretta correlazione con lo stesso significato dell'operazione trasformativa, e che viene ad assumere, a seguito della riforma, un significato polisenso.

La continuità, infatti, solo all'apparenza può essere circoscritta con riferimento all'ente trasformato (come ancora sembra indurre la lettera dell'art. 2498 c.c.), posto che nella disciplina "speciale" delle trasformazioni eterogenee si prevede la trasformabilità da ed in comunione d'azienda che, per definizione, prescinde da qualsivoglia entificazione, da qualsivoglia soggettività.

La previsione della trasformabilità da ed in comunione d'azienda ha messo in crisi le tradizionali ricostruzioni del principio in chiave soggettiva (continuità soggettiva con adozione di schemi causali diversi) ovvero in chiave oggettiva (cambiamento della forma organizzativa nella continuità della destinazione all'impresa).

La comunione di azienda, infatti, da un lato, prescinde, come si è detto, da qualsiasi entificazione, non è soggetto di diritto, autonomo centro di imputazione di situazioni soggettive, che si risolvono nella pluralità dei partecipanti.

Dall'altro lato, proprio perché comunione di azienda e non società, la destinazione all'attività di impresa è solo potenziale e non attuale: se l'azienda fosse già destinata all'esercizio dell'impresa, se cioè essa fosse già impiegata in via strumentale dai comproprietari per l'esercizio della attività, si avrebbe società e non mera comunione di azienda (con conseguente attrazione della disciplina dall'art. 2248 c.c. all'art. 2247 c.c.).

Ciò si ripercuote sulla stessa nozione di trasformazione - tradizionalmente ricondotta ad una vicenda modificativa, con adozione di una nuova forma sociale fra i tipi legislativamente previsti senza dover procedere alla liquidazione della società originariamente costituita, con il vantaggio di continuare ad esercitare l'attività sociale mantenendo inalterato il patrimonio aziendale e la capacità

concorrenziale - che non può più essere circoscritta ad un fenomeno implicante la permanenza dello stesso soggetto di diritto del quale viene mutata soltanto la veste.

Né, per le stesse ragioni, sembra potersi accogliere l'opposta tesi della novazione soggettiva, secondo la quale nella trasformazione si assisterebbe all'estinzione di un soggetto e alla nascita di un altro, come se si trattasse di un fenomeno successorio, dato che proprio nella trasformazione da comunione d'azienda non v'è estinzione dei comproprietari.

Se non v'è la continuazione dell'ente e se non v'è la continuazione dell'attività di impresa occorre infatti chiarire quale sia il senso del principio sancito dall'art. 2498 in rapporto alla trasformazione in discorso.

Continuità che non è né del soggetto, né dell'attività svolta, ma che deve comunque esplicarsi anche in questa ipotesi, posto che, come autorevolmente sostenuto "l'elemento unificante, e quindi giustificativo, di ogni fattispecie di trasformazione prevista nel nostro ordinamento è rappresentato da una scelta nel senso della continuità e della salvaguardia della componente patrimoniale, anche rispetto a situazioni che diversamente imporrebbero l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio ad altro soggetto giuridico" ⁽²⁾.

In dottrina vi è chi esclude che tale continuità vi sia nell'ipotesi in discorso, ma la difficoltà di individuarne l'ambito applicativo non può portare a concludere che vi sia assenza di continuità, posto che l'art. 2498 si colloca in apertura della sezione dedicata alla trasformazione quasi a farlo assurgere a norma generale e di sistema.

Si ritiene allora che l'elemento di continuità debba essere necessariamente identificato nell'azienda, quale complesso di beni funzionalmente orientato allo svolgimento di un'attività, anche meramente potenziale, di impresa e che la trasformazione trovi, quindi, la sua giustificazione sistematica nell'esigenza di salvaguardare la continuità dell'organismo produttivo, di evitare la disgregazione di un patrimonio aziendale ⁽³⁾.

Ne risulta, quindi, una nozione di continuità che potremmo dire poliedrica (continuità soggettiva, continuità dell'attività di impresa, continuità dell'organismo produttivo a seconda della fattispecie) così come poliedrica è, per riflesso, la stessa nozione di trasformazione: modificazione dell'organizzazione, modificazione funzionale, estinzione senza liquidazione, costituzione di società patrimonializzata con l'azienda comune, riqualificazione autoritativa ed amministrativa.

L'ampiezza della nozione di trasformazione desumibile anche dalle ipotesi di trasformazione espressamente contemplate dal legislatore porta poi a ritenere che le fattispecie previste non siano tassative, e che anzi, tenendo conto del principio di economia dei mezzi giuridici, si possano configurare fattispecie trasformatrici ulteriori, che coinvolgano, ad esempio, gli enti non riconosciuti di cui al primo libro del codice civile, o permettano il passaggio diretto dalla società di persone agli enti, società e comunioni di azienda previsti nella disciplina delle trasformazioni eterogenee, sino ad ipotizzare trasformazioni coinvolgenti esclusivamente questi ultimi.

In tale prospettiva appare, pertanto, opportuna la individuazione delle limitazioni desumibili sia dal dato positivo che sul piano sistematico.

2. I limiti legali alla trasformazione: in particolare, l'art. 2500- octies

L'art. 2499 contempla - con una disposizione che in realtà si esprime in termini positivi - un primo limite legale alla trasformazione cui può farsi luogo anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa.

La determinazione dell'effettivo ambito di applicazione della norma appare quanto mai difficile, giacché essa postula un duplice giudizio di (in)compatibilità: con la finalità della procedura concorsuale e con lo stato della stessa.

Un giudizio che, peraltro, appare difficile poter addossare al notaio, presupponendo una verifica su elementi *extra-assemblari* che non rientra nell'ambito del controllo di legittimità allo stesso devoluto dall'art. 2436.

Da questo limite - di difficile determinazione, dovendosi peraltro procedere ad una valutazione caso per caso - si desume però, in senso positivo, il venir meno dei dubbi che si erano posti in passato rispetto alla trasformabilità delle società in liquidazione, giacché l'ammettersi della trasformazione della società sottoposta a procedura concorsuale, senza una preventiva remissione *in bonis*, significa implicitamente ammettere la trasformazione della società in pendenza dello stato di liquidazione.

Ulteriori limiti positivi si rinvencono in altre disposizioni del codice (per le società cooperative a mutualità prevalente, ad esempio, l'art. 2545- *decies*; per le associazioni e le fondazioni gli artt. 2500- *octies*, terzo comma c.c., e 223- *octies* disp. att. c.c.) o in norme speciali (per le SICAV, il d.lgs. 84/1992).

In tema di associazioni, in particolare, v'è una duplice previsione di limiti alla trasformabilità:

a) l'art. 2500- *octies* c.c. prevede, infatti che: "la trasformazione di associazioni in società di capitali ... non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico";

b) e l'art. 223- *octies*, disp. att. c.c. dispone che: "La trasformazione prevista dall'articolo 2500- *octies* del codice civile è consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1° gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione. Nell'ipotesi di fondi creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione è consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte".

Tale complesso di norme è diretto ad introdurre una sorta di salvaguardia rispetto ad un'utilizzazione strumentale di organismi che possono aver fruito di un trattamento sotto molti aspetti "di favore" (si pensi alle ONLUS) e a tutelare la pubblica fede ⁽⁴⁾.

Esso risponde, inoltre, alla *ratio* di tutela dell'affidamento dei terzi, enti pubblici o soggetti privati, circa la destinazione delle risorse offerte ai fini ideali per le quali sono state richieste o comunque prestate.

Il divieto trova, dunque, fondamento nella specifica considerazione della funzione della causa non lucrativa. Infatti, sia i soci sia coloro che intrattengono rapporti contrattuali (in particolare a titolo gratuito) con l'associazione, agiscono sul presupposto che tali prestazioni sono destinate esclusivamente al conseguimento dello scopo sociale dell'ente e non a vantaggio egoistico dei soci e/o degli amministratori ⁽⁵⁾. Ed una ragione non diversa concerne il fatto che i contributi pubblici,

nelle forme delle esenzioni ovvero dei finanziamenti diretti, sono attribuiti in ragione non solo dell'attività svolta dall'ente, ma altresì del regime giuridico del soggetto che riceve tali contributi ⁽⁶⁾.

Attraverso la trasformazione eterogenea, i soci dell'associazione non lucrativa possono, infatti, appropriarsi soggettivamente di un patrimonio che non è (geneticamente) loro e che non hanno contribuito a costituire ⁽⁷⁾.

Al divieto potrebbe quindi assegnarsi lo scopo indiretto di evitare raggiri, che da un lato possono creare un clima di sfiducia verso gli enti *non profit*, eliminando un'importante fonte economica per tutti coloro che operano onestamente per il conseguimento di finalità di pubblica utilità; dall'altro sono idonei a determinare, tramite il "cavallo di troia" dell'ente benefico, alterazioni significative del regime di concorrenza fra imprese ⁽⁸⁾.

La dottrina ha correttamente enucleato un'area di inapplicabilità della norma, laddove la trasformazione non comporti distrazione dalle originarie finalità dei fondi e valori predetti, nonostante il tenore letterale dell'art. 2500- *octies*, comma 3°, c.c. ⁽⁹⁾.

Ed è ciò che avviene, ad esempio, nell'ipotesi di trasformazione di associazioni sportive dilettantistiche in società (di capitali) sportive dilettantistiche, laddove permane l'assoluta assenza di ogni scopo di lucro ⁽¹⁰⁾; ma che dovrebbe parimenti valere anche per le trasformazioni di enti del libro I che abbiano come esito lo schema della società capitalistica che rispetti il requisito dell'assenza dello scopo lucrativo ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. *b*), del d.lgs. 24 marzo 2005, n. 155 (disciplina dell'impresa sociale).

A fronte della formulazione della norma (che fa riferimento ad ogni liberalità e oblazione dal pubblico), è da ritenersi che con essa il legislatore abbia voluto far riferimento ad ogni prestazione patrimoniale effettuata da soggetti privati a favore della associazione ⁽¹¹⁾.

Non si è neppure mancato di rilevare la differenza fra la norma codicistica ("contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico") e la disposizione di attuazione ("fondi o valori creati con contributi di terzi"), pur concludendosi che le due fattispecie almeno parzialmente coincidono per la inesistenza di una nozione di contributo privato da contrapporre a quello pubblico che implica l'accoglimento della accezione ordinaria di "quanto da ciascuno dato per un fine comune" ⁽¹²⁾

La atecnica espressione di "fondi o valori creati con contributi di terzi" può peraltro essere ricompresa in quella di "liberalità e oblazioni del pubblico" ⁽¹³⁾.

La diversità, se si vuole, fra le due disposizioni è data piuttosto dal fatto che, mentre per la norma transitoria, che ha riferimento alle associazioni (e fondazioni) già esistenti alla data di entrata in vigore della riforma (1° gennaio 2004), è necessario che i fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione sussistano tuttora (se non sussistono più non vi può esser distrazione); per le associazioni costituite dopo il 1° gennaio 2004 la trasformazione è preclusa per il solo fatto di aver ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico (ancorché, poi, questi non sussistano più).

Diversità che si spiega con la volontà di non penalizzare quegli enti che, operando già prima della riforma, non possono soffrire limiti prima non esistenti e dovuti ad atteggiamenti assunti nell'inconsapevolezza delle regole ⁽¹⁴⁾.

La questione del limite va affrontata anche con specifico riferimento alle donazioni, elargizioni e contributi che il singolo associato faccia alla associazione.

La dottrina che si è occupata del problema, facendo leva sull'ampiezza del dato letterale, ritiene che anche la percezione di liberalità da parte dei membri dell'organizzazione costituisca causa di esclusione della trasformazione ⁽¹⁵⁾.

Si può, tuttavia, al riguardo, operare un distinguo con riferimento alle prestazioni patrimoniali effettuate a titolo di contributo secondo le modalità e i termini stabiliti dallo statuto, indipendentemente dal loro carattere periodico o saltuario: solo il caso di elargizioni ulteriori rispetto a quelle configurabili come contributi degli associati rientrerebbe, infatti, nel novero delle cause di esclusione della trasformabilità dell'ente; viceversa, un'interpretazione estensiva della norma che includa nell'ipotesi in parola qualsiasi versamento effettuato dagli associati in favore dell'ente, condurrebbe alla inaccettabile conseguenza di escludere la trasformazione di tutte le associazioni dotate di un fondo patrimoniale costituito mediante i contributi degli associati ⁽¹⁶⁾.

3. Limiti sistematici alla trasformazione: in particolare la trasformabilità della associazione non riconosciuta

Nell'ambito della disciplina positiva delle trasformazioni eterogenee, altra importante novità della riforma è l'espressa previsione del passaggio:

a) da società di capitali in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni (in attesa di riconoscimento)

e viceversa da

b) consorzi, società consortili, comunioni d'azienda, associazioni riconosciute e fondazioni in società di capitali.

Nel prevedere le ipotesi di trasformazione in società di capitali, dunque, l'art. 2500- *octies* c.c. contempla, fra gli enti di partenza, l'associazione *riconosciuta* e la fondazione, il che ha, come è noto, spinto l'interprete a chiedersi il perché si sia fatto riferimento agli enti associativi con personalità giuridica (laddove, per la fondazione, si dà normalmente per assunto che si tratti di ente che ha già ottenuto il riconoscimento).

Se, infatti, è da un lato comprensibile il perché il legislatore non abbia fatto riferimento a fattispecie trasformativa non riguardanti lo schema societario - giacché una espressa disciplina di tali fattispecie in sede di riforma delle società di capitali sarebbe stata verosimilmente tacciata di incostituzionalità perché fuori dalla delega - meno spiegabile è la scelta di non prevedere l'ipotesi di una trasformazione delle associazioni non riconosciute in società.

Il dubbio ha un suo fondamento allorché si tratti di valutare il perché il legislatore abbia previsto - ad esempio - la trasformazione delle associazioni riconosciute o delle comunioni di azienda in società di capitali e non anche la trasformazione delle associazioni non riconosciute, dato che l'interprete viene immediatamente sollecitato alla individuazione del minimo comun denominatore delle varie fattispecie contemplate.

Ricerca, questa, che invero sembra sempre più dare esiti sconcertanti, nonostante l'impegno degli interpreti volto ad individuare la *ratio* delle apparenti esclusioni: né la sottoposizione ad un regime di pubblicità (che ad esempio non c'è per i consorzi interni, pur non esclusi dalla disciplina codicistica della trasformazione), né lo svolgimento di un'attività di impresa (che non pare esser

essenziale né nelle associazioni, né nelle fondazioni), né, tantomeno una piena soggettività giuridica (si pensi alla comunione di azienda) rappresentano infatti il preteso minimo comun denominatore.

L'unica ragione plausibile della mancata previsione appare in definitiva quella di un *favor* verso le associazioni riconosciute, dotate di una facoltà in più: opzione invero costosa e ingiustificata sul piano giuridico, che obbliga le associazioni non riconosciute, cioè la maggior parte delle associazioni esistenti, a sottoporsi ad un controllo inconferente con il successivo mutamento organizzativo in società di capitali, perché indirizzato a scopi diversi da quelli perseguiti dall'ordinamento con il controllo sull'attività di impresa, in precedenza svolto dalla giurisprudenza onoraria ed oggi dal notaio verbalizzante ⁽¹⁷⁾.

Comunque, a fronte di un iniziale - e comprensibile - atteggiamento di prudenza, che ha fatto ritenere a molti invalicabile il limite implicito posto dalla disciplina codicistica, la dottrina sembra ora orientarsi verso soluzioni più aperte, per cui la disciplina della trasformazione eterogenea (art. 2500- *octies*, c.c.) non è esaustiva per quanto attiene alla ricostruzione del campo di applicazione dell'istituto e ciò in quanto il Legislatore si è limitato a disciplinare le fattispecie a suo giudizio più significative lasciando all'interprete il compito di regolamentare le altre ipotesi, non certo per arrivare, come pare sia recentemente accaduto, ad ipotizzare la trasformazione di società in trust.

E pare che l'apertura nel senso prospettato non presti il fianco ad alcuna controindicazione: la tutela dei creditori e degli associati è sufficientemente garantita dalla obbligatorietà della relazione di stima, nonché dal generale rimedio dell'opposizione di cui all'art. 2500- *novies* ⁽¹⁸⁾.

Dunque, sembra potersi ritenere possibile, nonostante il dato normativo, l'approdo allo schema societario anche partendo dall'associazione non riconosciuta.

4. Fattispecie trasformativa atipiche. In particolare la trasformabilità di associazione in fondazione (e viceversa)

Più in generale, poi, si ritiene che l'esplicito riconoscimento del passaggio da o in società di capitali consenta, senza dover necessariamente addivenire allo schema societario intermedio, la trasformazione da ed in tutti le figure giuridiche contemplate dagli artt. 2500- *septies* e 2500- *octies* c.c..

Invero, siffatta affermazione non sempre è pacifica.

Si è recentemente posta in dubbio la ammissibilità della la trasformazione di associazione non riconosciuta in fondazione.

Dubbio che deriva dalla pronuncia Tar Toscana Firenze 16 novembre 2004, n. 5282, in *Giorn. dir. amm.*, 2005, 2, 178, che ha affermato quanto segue: " *E' legittimo il diniego di trasformazione diretta di un'associazione in fondazione, atteso che, fuori dei casi in cui l'ordinamento appresti procedure per ottenere la trasformazione diretta di un soggetto giuridico, non è consentito superare il modulo procedimentale ordinario dato dall'estinzione del soggetto preesistente e dalla successiva costituzione del nuovo soggetto* ".

L'atteggiamento di prudenza verso la trasformazione di una associazione non riconosciuta in società, che può orientare l'interprete in forza della lettera della legge (cui non corrisponde, come detto, alcuna chiara *ratio* sottostante), appare, invero, ancor meno giustificato laddove si fuoriesce

dalla disciplina delle trasformazioni societarie e si invade il campo della continuità dei rapporti fra enti non societari. Esso, infatti, non trova neppure più l'appiglio nella norma.

La regola della generale trasformabilità fra enti diversi appare, infatti, un principio del nostro ordinamento e "la indicazione tassativa degli enti che possono trasformarsi in società di capitali sembra quindi lasciare libero l'interprete di valutare se altri "enti" non menzionati possano essere assimilati a quelli espressamente menzionati" ⁽¹⁹⁾.

Ciò pare esser confermato, soprattutto, alla luce dei frequenti interventi normativi che, anche prima della riforma del diritto societario, hanno fatto ricorso allo schema della trasformazione sia per ricondurre entro lo schema societario l'ente trasformando, sia per configurare, invece, come fondazione enti prima inquadrati in ambito pubblicistico (per la prima ipotesi, ad esempio, la legge 23 marzo 1981, n. 91 sulle società sportive; per la seconda ipotesi, il d.lgs. 18 novembre 1997, n. 426, sulla trasformazione dell'Ente Pubblico Centro Sperimentale di Cinematografia in Fondazione Scuola Nazionale di Cinema).

Interventi normativi sì frequenti da far assurgere la trasformazione - caratterizzata appunto dalla continuità dei rapporti giuridici fra le entità coinvolte - ad un fenomeno applicabile anche al di fuori delle ipotesi contemplate dal codice (prima e dopo la riforma) e delle espresse previsioni di legge speciale.

Tanto che la stessa trasformazione viene ad esser definita nella più recente produzione dottrina come "quell'operazione tramite la quale si conserva il vincolo di destinazione impresso al patrimonio per l'esercizio dell'attività" ⁽²⁰⁾, applicando quindi il principio di continuità non al soggetto, ma all'impresa, al patrimonio, all'organizzazione.

Giova, a questo punto, prima di esaminare i profili di compatibilità causale, soffermarsi in via più diretta sulla citata pronuncia del TAR Toscana, in particolare laddove si fa riferimento al parere n. 288 del 20 dicembre 2000 del Consiglio di Stato, secondo cui "*(...) in ragione della diversità degli istituti dell'associazione, da un lato, e della fondazione, dall'altro, basati su presupposti giuridici e strutturali totalmente diversi cui l'ordinamento ricollega differenti assetti di poteri, di garanzie e di controlli che assumono significato specifico alla luce della volontà associativa o fondativa che ha dato vita all'ente, <<non può esservi transizione diretta>> (trasformazione) <<dal modello dell'associazione a quello della fondazione (...) ferma restando la possibilità per gli associati di provvedere all'estinzione dell'associazione, con le modalità previste dallo Statuto o dal Codice civile, e di costituire un Ente diverso>>*".

Quest'ultima pronuncia, antecedente anche alla legge delega sulla riforma del diritto societario, non poteva ovviamente tenere conto della disciplina positiva successivamente introdotta, la quale, di per sé, rende ammissibile la trasformazione dell'associazione in società e la trasformazione della società in fondazione.

Il che, evidentemente, al pari di quanto si è in più occasioni affermato, induce anche a ritenere ammissibile la trasformazione diretta, senza l'approdo al passaggio intermedio rappresentato dalla forma societaria, per ovvie ragioni di economia dei mezzi giuridici.

V'è, peraltro, da sottolineare un altro passaggio della pronuncia del TAR che non sembra condivisibile, laddove si afferma che la riforma del diritto societario "ha sì previsto forme ampie di trasformazione eterogenea, limitandone, però, l'ambito di applicazione alle sole ipotesi in cui si trasformi, o risulti dalla trasformazione, una società di capitali, con ciò fornendo una ulteriore

conferma che il favore per la trasformazione non possa essere inteso se non nei limiti obiettivi in cui si manifesta concretamente nel diritto positivo e, dunque, non possa essere dilatato oltre tali limiti".

Interpretazione, quest'ultima, che come si è visto non trova alcuna corrispondenza nella dottrina commercialistica, neppure fra gli Autori che sostengono la linea più prudentiale e che presupporrebbe una valutazione della disciplina codicistica della trasformazione in termini di eccezionalità.

Posto, quindi, che è astrattamente possibile concepire - sulla base del disposto degli artt. 2500-*octies* e 2500-*novies*, c.c. - la trasformazione della associazione (in società e di quest'ultima) in fondazione, si tratta di verificare concretamente se vi siano ostacoli ad addivenire all'operazione.

Tali ostacoli non sembrano rinvenirsi sul piano della compatibilità causale, giacché la riforma pare aver confinato le ipotesi di *incompatibilità* a fattispecie positivamente contemplate.

La nuova disciplina, accogliendo un concetto "ampio" di trasformazione, permette di evadere dallo schema causale societario e conseguentemente mette in crisi il vecchio insegnamento secondo il quale al mutamento di forma organizzativa, di tipo societario, non può corrispondere l'adozione di uno schema causale diverso da quello societario e tanto meno la variazione dello scopo dell'ente ⁽²¹⁾.

Non solo, considerati determinati enti verso i quali possono migrare le società di capitali (es. consorzio e comunione d'azienda) potrebbe apparire difficile vedere assicurato il rispetto del dettato dell'art. 2498, previgente, cod. civ. sulla continuità dei rapporti giuridici, secondo il quale attraverso la trasformazione la società modifica la propria forma giuridica senza che si abbia novazione del rapporto sociale, vale a dire senza che si crei un nuovo soggetto, ma soltanto mutamento del tipo.

E' questo però un rilievo destinato a cadere alla luce della nuova formulazione dell'art. 2498 - applicabile quindi anche alle trasformazioni eterogenee - che allude non più alla società ma all' *ente* trasformato; ciò in quanto la trasformazione, da istituto relativo alle sole società, viene a ricomprendere anche i casi di trasformazione eterogenea, e cioè riferita a soggetti che in determinate ipotesi neppure costituiscono un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici ⁽²²⁾.

Né pare che l'ostacolo sia in qualche modo ricollegabile alle vicende pubblicitarie e al riconoscimento della personalità giuridica, posto che quest'ultimo, al pari di quel che avviene nell'ipotesi di trasformazione di società in fondazione, sarà comunque inderogabile, producendo l'atto di trasformazione gli effetti dell'atto di fondazione (art. 2500-*octies*, comma 4, c.c.) ⁽²³⁾.

5. Il procedimento nelle trasformazioni eterogenee atipiche

La questione della applicazione analogica della disciplina delle trasformazioni eterogenee alle fattispecie "atipiche" viene risolta in senso favorevole per tutte le ipotesi che sin qui sono state prospettate all'attenzione degli interpreti, anche per la difficoltà di rinvenire una disciplina alternativa soprattutto per gli enti non personificati.

L'art. 2500-*octies* dispone, al comma 2, che nelle trasformazioni in società di capitali, la deliberazione di trasformazione deve essere assunta,

a) nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati il che dimostra il *favor* per la trasformazione, non trovando applicazione l'art. 2607 c.c. che richiede, salvo che non sia diversamente convenuto, il consenso di tutti i consorziati per la modificazione del contratto;

b) nelle comunioni di aziende - ovviamente - all'unanimità;

c) nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.

Se per le società consortili, sostanzialmente, trovano applicazione le regole dettate per le s.p.a. o le s.r.l., e comunque l'autonomia statutaria può liberamente disciplinare le maggioranze per lo scioglimento anticipato, per le associazioni il richiamo è, in caso di mancata esplicitazione dell'autonomia statutaria, che comunque potrebbe operare solo per innalzare i quorum sino all'unanimità⁽²⁴⁾, all'art. 21, comma 3 per lo scioglimento anticipato (cioè al voto favorevole dei tre quarti degli associati).

Mentre la trasformazione di fondazioni in società di capitali è disposta dall'autorità governativa, su proposta dell'organo competente (comma 4).

V'è, tuttavia, da segnalare, una peculiare lettura che del disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 2500-*octies*, c.c., viene data da un'autorevole voce.

In particolare, secondo gli Orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari, (massima K.A.29 - *Trasformazione di associazione costituita prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario e quorum deliberativi* - 1° pubbl. 09/08) se è vero che l'art. 2500-*octies*, comma 2, c.c., consente alle associazioni di deliberare la loro trasformazione in società di capitali con le maggioranze richieste dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato, tuttavia il successivo comma 3, del medesimo art. 2500-*octies* c.c., aggiunge che la trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall'atto costitutivo.

Dal combinato disposto di dette norme deriverebbe - secondo tale orientamento - che non è possibile deliberare a maggioranza la trasformazione di una associazione costituita anteriormente alla riforma del diritto societario, nel caso in cui non risulti che sia intervenuta la decisione unanime degli associati di non introdurre nello statuto il divieto di trasformazione.

Diversamente, sempre secondo la massima citata, vi sarebbe una illegittima disparità di trattamento tra gli associati delle associazioni costituite successivamente alla novella (ai quali è sempre consentito di esprimersi individualmente sul punto - in sede di costituzione o accettando lo statuto al momento dell'adesione) rispetto a quelli delle associazioni costituite anteriormente.

Tale disparità di trattamento deriverebbe inoltre da una norma retroattiva".

In tal modo, attraverso una lettura combinata dei commi 2 e 3 dell'art. 2500-*octies*, c.c. si fa sostanzialmente derivare un implicito divieto statutario alla trasformazione delle associazioni (riconosciute o meno) costituite *ante* riforma, divieto che sarebbe rimovibile solo con il consenso unanime degli associati.

Appare, tuttavia, possibile anche una diversa lettura della disciplina.

Al di là del rilievo per cui il legislatore, in sede di riforma, ha disciplinato espressamente, sia per la fase transitoria (art. 223-*octies* disp. att. trans. c.c.) che per quella "a regime" (art. 2500-*octies*,

comma 3, con riguardo alle associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici, liberalità o oblazioni), un divieto di trasformazione, sembrerebbe, infatti, qui riproporsi la questione delle decisioni di trasformazione delle società personali costituite ante riforma.

In tale contesto, l'introduzione di una norma che prevede il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salvo diversa previsione del contratto sociale (art. 2500- *ter* , comma 1, c.c.), ha fatto sorgere il dubbio della sua applicabilità alle società personali costituite ante riforma, stante il disposto dell'art. 2252 c.c., il quale dispone che il contratto sociale non può esser modificato se non con il consenso di tutti i soci, se non sia convenuto diversamente (e la trasformazione è pur sempre una vicenda modificativa del contratto sociale).

Ebbene, così come l'art. 2500- *ter* , non prevede distinzioni in merito alle società di persone alle quali il principio maggioritario sia applicabile, neppure con riguardo alla circostanza che la società sia già stata costituita al 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della riforma, altrettanto potrebbe dirsi per l'art. 2500- *octies* , commi 2 e 3, quest'ultimo limitandosi a consentire l'inserimento nell'atto costitutivo della associazione (costituita prima o dopo la riforma) di una clausola che escluda la trasformazione.

Pur non mancando tesi restrittive (ad esempio, quella per cui la norma non troverebbe mai applicazione con riferimento alle società già costituite al 1° gennaio 2004, indipendentemente dalla circostanza che i relativi patti sociali prevedessero o meno specifiche clausole in tema di modificazioni del contratto sociale o dell'atto costitutivo in genere, o di trasformazioni in specie ⁽²⁵⁾), la specialità del disposto dell'art. 2500- *ter* rispetto alla regola generale dell'art. 2252 c.c. dovrebbe indurre a ritenere il contrario: la tesi qui confutata, infatti, "sembra attribuire all'art. 2252 c.c., che è norma generica, una portata derogatoria difficilmente idonea ad operare nei confronti di una previsione di specie, quale appunto quella della trasformazione, la cui riconduzione alle modificazioni dell'atto costitutivo, per quanto corretta nella forma, sembra non decisiva nella sostanza, dal momento che la trasformazione è non sol tanto una semplice modificazione del contratto sociale, ma anche un qualcosa di più".

Sembra pertanto preferibile ritenere che il nuovo art. 2500- *ter* comma 1 c.c. trovi senz'altro applicazione anche a tutte le società di persone già costituite al 1° gennaio 2004 ed il cui contratto sociale o atto costitutivo nulla preveda in merito alle modificazioni dell'atto costitutivo in genere ed alle trasformazioni in specie ⁽²⁶⁾ .

In sostanza, secondo tale lettura, la regola maggioritaria può esser disattivata laddove il contratto sociale abbia disciplinato la trasformazione (anche con riferimento ad un generico tipo di operazioni, quali quelle straordinarie) richiedendo l'unanimità.

Tralasciando la questione interpretativa concernente il caso in cui l'atto costitutivo della società preveda, genericamente, che tutte le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere adottate ai sensi dell'art. 2252 c.c. ⁽²⁷⁾ , si può notare la notevole similitudine con l'ipotesi al vaglio, in cui la riforma introduce una regola - quella delle maggioranze previste dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.

Sotto tale profilo si potrebbe, quindi, pervenire ad una conclusione identica per le due fattispecie:

- come, nel silenzio del contratto sociale, la società di persone si può trasformare a maggioranza, fermo restando che i soci possono introdurre nel contratto la clausola dell'unanimità dei consensi o comunque dei *quorum* rafforzati;

- così nel silenzio dell'atto costitutivo la associazione si trasforma in società (o, in altro schema organizzativo) con le maggioranze richieste per lo scioglimento anticipato, salvo che gli associati non introducano una clausola che vieti la trasformazione.

Analogamente a quanto si è detto per le trasformazioni progressive da società personali in società di capitali - e cioè che la circostanza che il contratto sociale nulla preveda in ordine alla decisione di trasformazione (e neppure in ordine alla modificazione) non può portare ad escludere l'applicazione della norma di favore alla trasformazione, trattandosi di *jus superveniens*, e nella specie di una norma dispositiva che può esser derogata solo sulla base di una diversa (ma esplicita) volontà dei soci - anche qui lo *jus superveniens* sembrerebbe sì poter incidere sulla trasformabilità delle associazioni, ma senza che ciò provochi una "disparità di trattamento" rispetto alle associazioni costituite anteriormente.

A conferma di quanto sopra si potrebbero aggiungere ulteriori considerazioni.

La delibera prospettata si rilevarebbe come rinuncia di ogni socio al preteso diritto di non vedere trasformata l'associazione, ma è un diritto che non è sancito, in quanto occorrerebbe piuttosto una clausola *ad hoc* per impedire la trasformazione, e non deriva dalla legge; il socio dissenziente, inoltre, avrebbe sempre il diritto di recesso *ex art. 24 c.c.*

La prospettata lettura combinata dei commi 2 e 3 dell'art. 2500- *octies* c.c. che ne dà la citata massima sembra in definitiva attribuire una carattere immanente all'esigenza di conservazione degli scopi e della struttura organizzativa della associazione, la quale, invece: a) da un lato non è espressione di un interesse generale ma dei singoli associati, di cui costituisce diritto individuale ⁽²⁸⁾; b) dall'altro lato, non si giustifica neppure sul piano della successione delle leggi nel tempo, giacché, invero, già prima della riforma del diritto societario, parte della giurisprudenza ammetteva la trasformazione delle associazioni in cooperative ⁽²⁹⁾.

La "barriera" alla trasformabilità dell'ente, che il comma 2 dell'art. 2500- *octies*, c.c., riconosce agli associati appare, invece, essere un'opzione che il legislatore della riforma consente loro di introdurre nell'atto costitutivo, indifferente restando, sotto tale profilo, il dato relativo al momento della costituzione (se anteriore o meno alla riforma del diritto societario) della associazione.

Quando dalla fattispecie tipica (trasformazione da associazione riconosciuta o fondazione in società di capitali) si passi a quella atipica - della cui ammissibilità già si è detto - del passaggio da associazione non riconosciuta a società capitalistica, la disciplina dell'art. 21, comma 3 appare comunque applicabile per analogia, laddove gli accordi fra gli associati tacciano sul punto.

Alla peculiare disciplina della trasformazione eterogenea deve aggiungersi, desumibile dalle tre norme c.d. generali sulla trasformazione (e cioè gli artt. 2498-2500), la regola, contenuta nell'art. 2500, per cui la trasformazione in società di capitali deve risultare da atto pubblico, a pena di nullità, contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato; nonché l'assoggettamento dell'atto di trasformazione alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione.

Quindi, per lo meno per il caso di associazioni riconosciute e fondazioni, un doppio regime di pubblicità, rappresentato dall'art. 2 (relativo alle modifiche) piuttosto che dall'art. 6 (relativo alla cancellazione dell'ente) del d.p.r. 361 del 2000 e dall'art. 2330 c.c. (per il verbale di trasformazione della associazione o per il provvedimento con cui l'autorità competente dispone la trasformazione,

rispetto al quale la decisione dell'organo dell'ente di procedervi assume un ruolo meramente propositivo).

Altro punto concerne la necessità della redazione della perizia di stima: nonostante il mancato espresso richiamo, la dottrina prevalente ritiene correttamente applicabile alla trasformazione di un ente diverso da società di capitali in società di capitali il secondo comma dell'art. 2500- *ter* c.c., con conseguente necessità di una relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 2343 c.c. (nel caso in cui venga assunta la forma della s.p.a. o della s.a.p.a.) ovvero dell'art. 2465 c.c. (nel caso in cui venga assunta la forma della s.r.l.).

Si è infatti affermato come «la disciplina dettata in tema di trasformazione "omogenea" e "eterogenea" non sia esaustiva per quanto attiene alla ricostruzione del campo di applicazione dell'istituto e non lo sia nemmeno per quanto attiene alle norme da applicare alle ipotesi di trasformazione eterogenea espressamente previste.

La lacuna più grave riguarda l'ipotesi di trasformazione eterogenea in società di capitali degli enti di cui all'art. 2500- *octies* c.c., in cui non è espressamente prevista la necessità di una relazione di stima di un esperto nominato ai sensi dell'art. 2343 o 2465 c.c.

Anche qui la lacuna si spiega con il fatto che il Legislatore non ha inteso dare una disciplina completa ed esaustiva lasciando all'interprete il compito di integrare la disciplina espressa.

Sulla base di queste premesse si deve riconoscere che anche alla trasformazione eterogenea in società di capitali debba applicarsi in via estensiva il secondo comma dell'art. 2500- *ter* c.c., dettato in tema di trasformazione di società di persone in società di capitali per il quale "il capitale delle società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'art. 2343 o, nel caso di srl, dell'art. 2465".

Le esigenze di tutela del capitale sociale che stanno alla base di queste disposizioni sussistono a maggior ragione nel caso di trasformazione eterogenea in società di capitali» (Massima n. 20 della Commissione società del Consiglio Notarile di Milano) .

L'affermazione, tuttavia, condivisibile sul piano generale, trova un'eccezione laddove quella stessa esigenza di tutela del capitale sociale sia già di per sé soddisfatta dall'aver la società trasformanda soddisfatto tale requisito già prima della trasformazione, essendo soggetta alla disciplina strutturale di un tipo capitalistico anche con riguardo alla formazione del capitale sociale.

Quest'ultimo rilievo trova conferma anche nella giurisprudenza ⁽³⁰⁾, che ha escluso la necessità della perizia di stima in caso di trasformazione di società consortile di capitali in società di capitali, perché "il mutamento dello scopo - da consortile a lucrativo - non determina la necessità della predisposizione della perizia di stima, in quanto le due società, la consortile e la società di capitali derivante dalla trasformazione, appartengono allo stesso *genus* quanto alla esistenza del capitale sociale, alle norme in tema di bilancio, alla assemblea".

È da escludere, tuttavia, che nell'ipotesi di trasformazione di enti del libro I (riconosciuti o meno) in società capitalistiche, tale requisito sia rispettato "a monte", e quindi la perizia si possa ritenere superflua.

6. Casistica emersa dalla prassi La trasformazione di associazione (non riconosciuta) in consorzio

Fra le ipotesi di trasformazioni eterogenee atipiche che sono state poste all'attenzione dell'Ufficio studi, v'è stata anche quella della trasformazione di associazione non riconosciuta in consorzio con attività esterna.

Qui, il problema, invero, potrebbe attenersi alla compatibilità fra lo scopo consortile e lo scopo associativo, nonostante le attinenze del fenomeno consortile con quello associativo siano notevoli.

La dottrina riconduce il contratto di consorzio con attività esterna alla categoria dei contratti associativi in senso stretto ⁽³¹⁾.

Ma è lo scopo che, in linea generale, contraddistingue le due entità che appare diverso, ancorché l'utilità della definizione della causa consortile in termini di finalità altruistiche o egoistiche o di scopo ideale o scopo economico sia posta in discussione dalla dottrina ⁽³²⁾.

La associazione si caratterizza come ente organizzato, formato da persone fisiche le quali si impegnano al raggiungimento di uno scopo comune, che non può essere lucrativo; le associazioni nascono generalmente per realizzare un vantaggio per gli associati e lo scopo di questo tipo di enti viene definito come ideale o comunque non economico ⁽³³⁾, ancorché per tale finalità sia ammissibile lo svolgimento di attività economica, anche di rilevanza imprenditoriale.

Il consorzio, viceversa, come si evince dallo stesso art. 2602, è un'organizzazione comune istituita da più imprenditori per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese: in esso è *in nuce* lo scopo di ottimizzare le risorse e le capacità produttive degli imprenditori consorziati ⁽³⁴⁾. Come sottolinea autorevole dottrina, il consorzio può definirsi come un'associazione economica costituita per realizzare interessi economici ed egoistici delle parti, ovvero, uno strumento di collaborazione fra imprese autonome per massimizzare i propri rispettivi risultati, sia attraverso la regolamentazione e la disciplina delle rispettive attività, sia alternativamente ed eventualmente, tramite lo svolgimento di fasi delle rispettive imprese ⁽³⁵⁾.

Ma la diversa finalità perseguita dalle due figure giuridiche evocate non dovrebbe impedire la continuità dei rapporti giuridici laddove la associazione fra imprenditori decidesse il mutamento della finalità da ideale ad economica (*rectius*, nel caso di specie, decidesse di dar prevalenza alla finalità economica, indubbiamente presente nell'associazione, rispetto a quella ideale), posto che entrambi gli enti - associazione e consorzio - perseguono comunque una finalità di vantaggio per gli associati.

Nel caso prospettato, infatti, è verosimile ritenere che, fermo restando lo scopo mezzo, venga a modificarsi solo lo scopo fine.

Per la divisata trasformazione dovranno applicarsi - quanto ai *quorum* - le regole statutarie (accordi degli associati) o, in mancanza, e per analogia, le norme in tema di associazioni riconosciute, e, quindi, all'art. 21, comma 3, c.c..

Quanto alla forma, sarà necessaria, trattandosi di trasformazione in consorzio con attività esterna, la forma pubblica ai fini dell'art. 2602 c.c. ⁽³⁶⁾.

Il problema, semmai, attiene al regime di responsabilità, alle ragioni di eventuali creditori dell'ente trasformando:

- ai sensi dell'art. 38 c.c., per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione;

- per l'art. 2615, comma 1, per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Pare evidente, infatti, con riferimento al consorzio con attività esterna, che l'art. 2615 postuli una responsabilità limitata perfetta, anche a prescindere da una valutazione in ordine alla sussistenza della personalità giuridica.

Siffatta, notevole, differenza sul piano della responsabilità patrimoniale (nell'associazione non riconosciuta risponde personalmente e solidalmente anche chi ha agito in nome e per conto dell'associazione; nel consorzio con attività esterna la responsabilità è limitata al fondo consortile, salvo il disposto del comma 2) costituisce probabilmente il vero ostacolo alla trasformazione diretta.

Per garantire le ragioni del creditore ante trasformazione si potrebbe sostenere (in forza di una applicazione analogica delle norme sulla trasformazione delle società) che per le obbligazioni anteriori il regime di responsabilità resti invariato (coinvolgendo anche colui o coloro che hanno agito in nome e per conto della associazione) o ricorrere al consenso unanime dei creditori della associazione alla trasformazione.

Non può nascondersi, invero, come il ricorso all'applicazione analogica della citata disposizione, tuttavia, si presti al duplice rilievo:

- da un lato, di incoerenza rispetto alla estraneità della trasformazione in esame alla disciplina codicistica;

- e, dall'altro lato, di concretare una forma di tutela, per i creditori, che non trova corrispondenza in alcuna altra operazione coinvolgente un ente non riconosciuto, posto che normalmente, se si compiono atti che possono incidere sulle garanzie dei creditori di un'associazione non riconosciuta, il rimedio, per questi ultimi, si ha solo sul piano del risarcimento dei danni eventualmente subiti.

E, tuttavia, stante la controvertibilità della materia delle trasformazioni eterogenee fra enti non societari e lo stato della dottrina sul tema, sembra comunque preferibile - per lo meno su un piano tuzioristico - optare per la soluzione che maggiormente tuteli i diritti dei creditori stessi.

7. Segue . La trasformazione di comitato in associazione non riconosciuta

Qui, il problema attiene non solo rispetto alla compatibilità fra lo scopo dei due enti ma anche rispetto alla struttura.

Sul piano strutturale, premesso che la maggior parte della dottrina ⁽³⁷⁾ ritiene che, pur non essendo persone giuridiche, i comitati non riconosciuti siano autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive ⁽³⁸⁾, si tende ad affermare che il comitato sia un'associazione di persone, accomunate dallo scopo principale di promuovere la realizzazione di determinati interessi, aventi rilevanza sociale o generale, mediante la raccolta pubblica di fondi. Elementi distintivi del comitato sono la pubblica sottoscrizione, la temporaneità, la struttura chiusa e la variabilità delle persone ⁽³⁹⁾.

E tuttavia è discusso se il comitato debba essere ricondotto alla figura dell'associazione, oppure a quella della fondazione.

Sul punto gli autori sono divisi, anche se non manca chi ritiene che la figura vada ricostruita combinando le due forme, ossia individuando nella pubblica sottoscrizione l'elemento associativo e nella devoluzione dei beni allo scopo il carattere tipico della fondazione ⁽⁴⁰⁾.

Tale ricostruzione è accolta anche dalla giurisprudenza, secondo la quale la formazione del comitato è contrassegnata da una fase iniziale nella quale un gruppo di persone annuncia una pubblica iniziativa riconducibile ad una di quelle indicate nell'art. 39 c.c. e, per reperire i mezzi occorrenti alla sua realizzazione, promuove una pubblica sottoscrizione; nella seconda fase, logicamente anche se non sempre cronologicamente distinguibile dalla prima, si procede alla erogazione dei fondi raccolti sui quali si costituisce un vincolo di destinazione analogo a quello che inerisce al patrimonio di una fondazione ai fini della realizzazione dello scopo annunciato ⁽⁴¹⁾. Inoltre, sempre secondo tali pronunce, i comitati, pur non essendo persone giuridiche, sono figure dotate di soggettività alle quali può essere attribuita la titolarità diretta di rapporti patrimoniali relativi a beni immobili ⁽⁴²⁾.

La giurisprudenza ha peraltro ritenuto ammissibile la trasformazione di un comitato in un ente fornito di personalità giuridica, quale la fondazione, in presenza di una volontà in tal senso manifestata all'atto della costituzione ⁽⁴³⁾.

In alcune pronunce, peraltro, si evidenzia per così dire la "sensibilità" del comitato a vicende "successorie" in tutto simili a quelle che parte della dottrina rinviene, ad esempio, nella fusione di società per incorporazione: è il caso della citata pronuncia di Cass. 8 maggio 2003, n. 6985, secondo la quale l'incorporazione di un comitato non riconosciuto in un comitato riconosciuto non crea una situazione di liquidazione del primo, ma una ipotesi di successione a questo del nuovo comitato, con la conseguenza che nei rapporti giuridici del comitato incorporato subentra il comitato incorporante, mentre il comitato inglobato si estingue.

Si può, in definitiva, affermare che sul piano strutturale il comitato, quale combinazione delle due forme (associazione e fondazione) presenti, nella prospettiva di una migrazione verso la forma associativa *tout court*, minori problemi di quanto non avviene, ad esempio, nella trasformazione di una comunione d'azienda in società.

E, sotto tale profilo, la stessa attribuzione all'atto costitutivo del comitato della natura di negozio plurilaterale con comunione di scopo, a titolo gratuito, sembra confermare tale impressione.

Sul piano delle finalità, poi, la destinazione dei beni allo scopo - tratto in comune con le fondazioni - deve connotare l'attività del comitato, attività peraltro tesa ad uno scopo certamente ideale o comunque di natura non egoistica.

Anche tale indice non appare di certo lontano da quello proprio dell'associazione: questa si caratterizza come ente organizzato, formato da persone fisiche le quali si impegnano al raggiungimento di uno scopo comune, che non può essere lucrativo; le associazioni nascono generalmente per realizzare un vantaggio per gli associati e lo scopo di questo tipo di enti viene definito come ideale o comunque non economico ⁽⁴⁴⁾, ancorché per tale finalità sia ammissibile lo svolgimento di attività economica, anche di rilevanza imprenditoriale.

Una finalità perseguita dalle due figure giuridiche evocate, in fondo non diversa, il che non dovrebbe impedire la continuità dei rapporti giuridici laddove il comitato decidesse il mutamento della struttura organizzativa.

E tuttavia, occorre fare i conti con due ulteriori elementi:

- il primo, rappresentato dall'art. 42 c.c., il quale prevede che qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.

La norma prevede sostanzialmente le cause di estinzione del comitato, che si verificano appunto quando lo scopo è esaurito o è divenuto impossibile o inattuabile, quando viene a mancare la pluralità dei componenti, per delibera assembleare con il voto favorevole dei 3/4 dei membri ⁽⁴⁵⁾. E vi si rinviene, secondo autorevole dottrina ⁽⁴⁶⁾, il divieto, per i componenti del comitato, di modificare la destinazione dei fondi originariamente prevista.

Se tale è il limite, però, non sembra che una modificazione della struttura, non accompagnata da una distrazione dei fondi dalla destinazione, possa costituire una violazione del suddetto divieto ⁽⁴⁷⁾.

Divieto, peraltro, la cui tenuta, dopo la riforma del diritto societario e la codificazione della trasformazione delle fondazioni in società, andrebbe nuovamente verificata, ancorché per le fondazioni vi sia un'espressa disciplina nelle norme di attuazione (v. art. 223- *octies*)

- il secondo attinente alla responsabilità dell'ente e di soggetti che lo compongono.

In realtà vengono qui in considerazione due principi:

a) il primo, sancito dall'art. 40, secondo il quale gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti (e tutti coloro i quali, pur non essendo indicati dallo statuto come organizzatori, si ingeriscano di fatto nell'amministrazione dei fondi ⁽⁴⁸⁾) sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato;

b) il secondo, contenuto nell'art. 41, secondo il quale nel comitato che non abbia chiesto ed ottenuto il riconoscimento, delle obbligazioni assunte da chi ha agito in nome e per conto dell'ente rispondono tutti i componenti, senza alcuna distinzione tra chi avesse il potere di farlo e senza il riconoscimento del *beneficium excussionis*, previsto dall'art. 38 per le associazioni non riconosciute. I componenti del comitato, pienamente responsabili, si distinguono dai sottoscrittori i quali sono obbligati soltanto ad effettuare le obbligazioni promesse. Al contrario, la circostanza che il comitato sia privo di organi rappresentativi, a parte la figura del presidente, nonché la mancanza di una qualsiasi forma di pubblicità legale che consenta ai terzi di conoscere l'organizzazione interna del comitato e la sua consistenza patrimoniale hanno posto in risalto la necessità di tutelare maggiormente l'affidamento dei terzi, appunto mediante la previsione di una responsabilità personale e solidale dei componenti.

Ed è proprio l'assenza nel comitato non riconosciuto del *beneficium excussionis* previsto dall'art. 38 (per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione), per la associazione non riconosciuta, forma verso la quale il comitato intende trasformarsi nel caso di specie, che può

costituire l'unico serio ostacolo alla divisata trasformazione, venendo a modificarsi il regime di responsabilità dei componenti il comitato.

Anche in tal caso, per garantire le ragioni del creditore ante trasformazione si potrebbe sostenere (in forza di una applicazione analogica delle norme sulla trasformazione delle società) che per le obbligazioni anteriori il regime di responsabilità resti invariato (coinvolgendo tutti i componenti il comitato) o ricorrere al consenso unanime dei creditori della associazione alla trasformazione.

Si segnala, peraltro, che, una volta assunta la veste giuridica di associazione, ove la stessa intendesse trasformarsi in società, si dovrebbe comunque rispettare il disposto del citato art. 223-*octies* disp. att. anche per ciò che concerne quanto ricevuto dal comitato.

8. Segue. La trasformazione di società consortile a responsabilità limitata in fondazione

Anche qui si tratta di verificare se per il passaggio dallo schema s.r.l. consortile a fondazione sia necessario lo *step* intermedio rappresentato dalla trasformazione della s.r.l. consortile in s.r.l.

Deve anzitutto rilevarsi come parte della dottrina dissenta dalla ricostruzione operata dal legislatore del passaggio da società a responsabilità limitata consortile a società a responsabilità limitata in termini di vera e propria trasformazione eterogenea, rinvenendosi, piuttosto, una modificazione dell'oggetto sociale o più correttamente dello scopo della società: rimarrebbe infatti immutata la veste sociale e la modifica atterrebbe allo scopo dell'ente. La modificazione, in altri termini, concernerebbe esclusivamente l'oggetto sociale (e le altre clausole statutarie sulle quali tale modifica riverbera i propri riflessi).

Si afferma, infatti, come sia «un errore asserire che quando una società di capitali (o, beninteso, di persone) sia fatta diventare consortile o quando una società consortile, qualunque ne sia il tipo, venga privata di questo requisito di scopo si verifichi necessariamente una trasformazione. Nell'ambito societario, invero, la trasformazione presuppone indefettibilmente la modificazione del tipo sociale, cioè del complesso delle regole di organizzazione e di funzionamento interno della società che ne determinano la struttura corporativa: il mero mutamento dello scopo, non accompagnato dal cambiamento del tipo, non produce una trasformazione (endosocietaria), ma determina un'altra specie di modificazione dell'atto costitutivo, percepibile soprattutto sul piano dell'oggetto sociale. Così, ad esempio, una società pubblica con finalità non lucrativa che venga ceduta a privati ed acquisti per ciò lo scopo lucrativo che in precedenza non aveva, mantenendo peraltro immutato il tipo sociale, non si trasforma; per la stessa ragione non si trasforma una società per azioni che assuma lo scopo consortile restando una s.p.a., né una società per azioni consortile che venga privata di questo scopo per assumere quello lucrativo, mantenendo la forma giuridica della s.p.a. Per converso, configura comunque una trasformazione eterogenea il passaggio di uno degli enti non societari indicati dalla legge in società consortile (come pure, beninteso, in società ordinaria), e viceversa, anche quando permanga identità di scopo: così, ad esempio, allorché un consorzio assuma la veste di società consortile o una società consortile assuma la veste di consorzio» ⁽⁴⁹⁾.

Aderendo a siffatta ricostruzione, in definitiva, l'operazione in discorso può ricostruirsi in termini di trasformazione diretta, con applicazione non in via analogica ma diretta della disposizione di cui all'art. 2500-*septies*.

Invero, il problema della qualificazione del passaggio da società a struttura capitalistica con scopo consortile a società lucrativa, posto già all'attenzione degli interpreti prima della riforma del diritto societario, sembrerebbe oggi risolto dagli artt. 2500- *septies* e 2500- *octies* , che definiscono espressamente come trasformazione "il mutamento organizzativo che veda sulla linea di partenza o alla meta una società di capitali ed una società consortile" ⁽⁵⁰⁾ .

Senonché, occorre constatare come le società consortili si caratterizzino per l'adozione della struttura organizzativa delle società capitalistiche (o delle società di persone, o delle società cooperative, secondo la scelta a suo tempo compiuta dall'autonomia privata.

Invero, sulla stessa qualificazione della fattispecie in oggetto (società consortile a responsabilità limitata che si "trasforma" in società a responsabilità limitata, con abbandono dello scopo consortile) in termini di vera e propria "trasformazione" la dottrina tuttora non appare unanime.

V'è, infatti, chi ritiene che una mera modifica della "funzione" delle regole di organizzazione, ancorché non accompagnata dalla modifica del tipo possa implicare di per sé "trasformazione" ⁽⁵¹⁾ .

E chi, viceversa, afferma che non può esservi trasformazione se al cambiamento della "causa" non si accompagna anche il mutamento del "tipo" ⁽⁵²⁾ .

Sul punto, peraltro, il dato normativo appare risolutivo, considerando in ogni caso come trasformazione eterogenea, con applicazione della relativa disciplina, la trasformazione di società consortili in società non consortili e viceversa.

"Ciò in quanto la disposizione dimostra l'intenzione del Legislatore di dare un particolare rilievo al cambio dello scopo da consortile in lucrativo e da lucrativo in consortile ed impedisce all'interprete di qualificare tale deliberazione come semplice modifica dell'oggetto. Quindi anche in tutti i casi di mutamento dell'oggetto da consortile in non consortile e viceversa dovranno applicarsi le disposizioni dettate dal Legislatore per la trasformazione eterogenea" ⁽⁵³⁾ .

La questione non è di poco momento: si è sottolineato come sia proprio la qualificazione in termini di trasformazione della modificazione causale, ancorché non accompagnata dal mutamento del tipo, a rendere applicabili il diritto di recesso del socio, il *quorum* deliberativo e la tutela dei creditori mediante opposizione.

Senonché, si può subito notare come, riguardo al recesso, la modificazione causale, implicando di per sé un mutamento (rilevante) dell'oggetto sociale consortile (non più, *ex art. 2602*, volto alla disciplina o allo svolgimento di determinate fasi delle imprese), è già di per sé causa di recesso *ex artt. 2437 e 2473 c.c.*

Inoltre, quanto alla portata derogatoria rispetto alle normali regole dettate in tema di modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto, può ancora notarsi come l'art. 2500- *octies* , operando un generico rinvio ai *quorum* previsti dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento dell'ente, finisca per rendere applicabile la maggioranza normalmente richiesta per le modificazioni dell'atto costitutivo.

In definitiva, qualificando il passaggio da società consortile a responsabilità limitata a società a responsabilità limitata in termini di trasformazione eterogenea, la deroga al regime ordinario delle modificazioni concernenti l'oggetto sociale è rappresentata dalla applicabilità del disposto dell'art. 2500- *novies* , che riconosce ai creditori il diritto all'opposizione.

Senonché le stesse regole (diritto di recesso; diritto di opposizione) sono ovviamente applicabili anche all'ipotesi di trasformazione di società lucrativa in fondazione *ex art. 2500- septies* .

Ciò sembra legittimare l'applicazione - quanto meno in via analogica - della disciplina codicistica anche all'ipotesi al vaglio, senza comunque rendersi necessario il passaggio intermedio della trasformazione in s.r.l..

Appare, in definitiva, certamente possibile qualificare l'operazione in discorso in termini di "trasformazione eterogenea atipica o innominata", senza dubbio legittima, stante peraltro la stretta vicinanza con la fattispecie tipizzata (trasformazione di società di capitali in fondazione), dalla quale si differenzia solo per lo scopo consortile che connota l'ente di partenza.

Antonio Ruotolo

1) Mariconda , *Effetti della fusione sugli immobili e principi della trascrizione* , in *Notariato* , 1995, 128 ss.; Montesano , *Nota a Trib. Roma 15 dicembre 1994* , dect ., in *Società* , 1995, 1062 ss.; Vigo , *Pubblicità immobiliare e trasformazione, fusione e scissione di società* , in Riv. dir. comm., 1999 , 605; Tondo , *Abusivismo edilizio e fusione tra società* , in *Consiglio Nazionale del Notariato , Studi e materiali* , 3, 1989 - 91, Milano, 1992, 156. Contra, Picciau , *sub art. 2506* , in *Trasformazione - Fusione - Scissione* , a cura di L.A. Bianchi, in *Commentario alla riforma delle società* , diretto da P. Marchetti - L.A. Bianchi - M. Notari, Milano, 2006, 1025 ss.). Diversamente è a dirsi per la voltura catastale (di cui già in precedenza si affermava l'opportunità, "in modo da consentire attraverso il dato catastale di riferire l'immobile all'ente trasformato"- Trapani , *Gli atti di trasformazione di s.r.l. in s.p.a. Contenuti, disciplina e revisione statutaria* , Convegno Paradigma, Roma, 25 febbraio 2004). Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 276, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soggetti all'obbligo della voltura catastale - *ex art. 3 del d.p.r. n. 650/1972*, quindi con obbligo a carico del notaio - gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportino qualsiasi mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali. Modalità attuative di tale disposizione saranno dettate con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. Gli atti in questione sono, in particolare, quelli che comportano mutamento della denominazione o ragione sociale (compresi gli atti di trasformazione e fusione), o mutamento della sede sociale e si ritiene che, sebbene la disposizione faccia riferimento alle sole "persone giuridiche"; essa debba essere peraltro, plausibilmente, interpretata in senso estensivo, in modo da ricomprendere nel suo ambito di applicazione anche gli atti di società di persone e degli enti non profit non personificati (Petrelli , *Novità normative (2° semestre 2007, Terza parte* , in *Notariato* , 2008, 582 s.).

2) Sarale , *Trasformazione e continuità dell'impresa* , Milano, 1996, 31 ss.

3) Maltoni , *La disciplina generale della trasformazione* , in Maltoni-Tassinari, *La trasformazione delle società* , Milano, 2005, 296.

4) Sarale , *sub art. 2500 -octies* , in Cottino-Bonfante-Cagnasso-Montalenti, *Il nuovo diritto societario. Commentario* , ***, Bologna, 2004, 2295

- 5) Così, Zoppini-Tassinari , *Trasformazione di associazioni sportive in società* . *Parere pro veritate*, in *CNN Notizie* del 4 maggio 2006.
- 6) Ancora, Zoppini-Tassinari , *Trasformazione di associazioni sportive in società* . *Parere pro veritate*, cit.
- 7) Zoppini-Tassinari , *Trasformazione di associazioni sportive in società* . *Parere pro veritate*, in cit.
- 8) Così, Maltoni , *La trasformazione delle associazioni e delle fondazioni* , in Maltoni - Tassinari, *La trasformazione delle società* , Milano, 2005, 321; Id., *La trasformazione eterogenea di fondazioni in società di capitali* , in AA.VV. *La nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni* , Padova, 2007, 25 ss.; Santosuosso , *sub art. 2500 -octies* , in Niccolini-Stagno d'Alcontres , *Società di capitali. Commentario* , III, Napoli, 2004, 1928
- 9) Zoppini-Tassinari , *Trasformazione di associazioni sportive in società* . *Parere pro veritate*, cit.
- 10) Zoppini-Tassinari , *Trasformazione di associazioni sportive in società* . *Parere pro veritate*, cit., che la ammettono, nonostante il tenore letterale dell'art. 2500- *octies* , comma 3°, c.c., anche per le associazioni costituite dopo il 1° gennaio 2004.
- 11) Franch , *sub art. 2500 -octies* , in Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari, *Commentario alla riforma delle società* . *Trasformazione - fusione - scissione* , Milano, 2006, 342
- 12) Maltoni , *La trasformazione delle associazioni e delle fondazioni* , cit., 320
- 13) Tradii , *Trasformazione eterogenea in cui intervengono enti non profit: trasformazione da associazione in società di capitali e viceversa* , AA.VV. *La nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni* , Padova, 2007, 55, ss.
- 14) Ancora Maltoni , *La trasformazione delle associazioni e delle fondazioni* , cit., 321
- 15) Franch , *sub art. 2500 -octies* , , cit., 341; Tradii , *Trasformazione eterogenea in cui intervengono enti non profit: trasformazione da associazione in società di capitali e viceversa* , cit.; Fusaro , *Trasformazioni eterogenee, fusioni eterogenee ed altre interferenze della riforma del diritto societario sul "terzo settore"* , in *Contr. e impresa* , 2004, 298, secondo cui non è decisivo il criterio della provenienza delle liberalità ed oblazioni dal pubblico, anziché dai membri dell'organizzazione, attesa non solo la difficoltosa ricostruzione dei singoli versamenti, ma soprattutto l'abituale incertezza circa l'identità della compagine sociale
- 16) Così Franch , *sub art. 2500 -octies* , , cit., 341
- 17) Marasà , *Le trasformazioni eterogenee* , in *Riv. not .*, 2003, 597; Contra Galgano , *Diritto Commerciale*, XIII Edizione, Bologna, 2003, 490 - 491, per il quale le associazioni riconosciute "offrono la garanzia di una accertata consistenza patrimoniale"; ne consegue l'opportunità di ottenere il preventivo riconoscimento
- 18) Così, ad esempio, Tradii , *Trasformazione eterogenea in cui intervengono enti non profit: trasformazione da associazione in società di capitali e viceversa* , cit., 55 ss.; nello stesso senso la Massima n. 20 del Consiglio Notarile di Milano; da ultimo, Fusaro , *La trasformazione delle*

associazioni in società di capitali e delle società di capitali in associazioni , in Fondazione Italiana Per il Notariato, *Le operazioni societarie straordinarie: questioni di interesse notarile e soluzioni applicative* , Milano, 2007, 245 nonché, Guglielmo , *La trasformazione eterogenea da associazioni a società di capitali* , ibidem, 229 s. e Santosuosso, *La trasformazione eterogenea: la disciplina generale*, ibidem, 237

19) Vedi, sul punto, Consiglio Notarile di Milano , Massima n. 20, *Trasformazione eterogenea* , in AA. VV., *Le massime del Consiglio Notarile di Milano*, Milano, 2004, 115 ss.

20) Maltoni , in Tassinari - Maltoni, *La trasformazione delle società* , cit., 5 ss.

21) Panzani , *Gruppi, trasformazione, fusione e scissione, scioglimento e liquidazione, La riforma del diritto societario* , Milano, 2003, 336

22) Panzani , *op.cit.* , 293 ss.

23) Fermo restando, a questo punto, il problema - che meriterebbe apposito approfondimento - della ammissibilità di fondazioni non riconosciute e del regime applicabile alle fondazioni in attesa di riconoscimento.

24) Tradii , *Trasformazione eterogenea in cui intervengono enti non profit: trasformazione da associazione in società di capitali e viceversa* , cit., 55 ss.

25) V. Montalenti , *La riforma delle società di capitali: prospettive e problemi*, in *Società*, 2003, 343; Iannello , *S.r.l. e nuova disciplina delle trasformazioni*, in *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, a cura di V. Santoro, Milano, 2003, 289

26) Tassinari , *La trasformazione c.d. omogenea in generale* , in Tassinari - Maltoni, *La trasformazione delle società*, Milano, 2004, 95 s.; Donato , *La trasformazione delle società di persone, delle società di capitali, l'atto, la sua pubblicità*, in Bortoluzzi, *La riforma delle società. Aspetti applicativi*, Torino, 2004, 521; Cagnasso , *sub art. 2500-ter*, in Cottino-Bonfante-Cagnasso-Montalenti, *Il nuovo diritto societario*, Commentario, ***, Bologna, 2004, 2258, il quale afferma che i soci che ritenessero opportuno sottrarre alla maggioranza tale facoltà, dovranno introdurre nel contratto sociale l'espressa previsione della regola delle modificazioni dell'unanimità; Cesaroni , *sub art. 2500-ter*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di Maffei Alberti, IV, Padova, 2005, 2475; Scipione , *La nuova disciplina delle operazioni straordinarie*, Torino, 2006, 19 ss.; Manfrè , *Trasformazione a maggioranza di società di persone in società di capitali*, cit., 374 ss.).

27) Nel senso che la regola maggioritaria sia da intendersi derogata solo ove la clausola che richiede/ribadisce l'unanimità in generale per le modificazioni sia stata introdotta dopo il 1° gennaio 2004, Tassinari , *La trasformazione c.d. omogenea in generale*, cit. , 96; in senso difforme, Donato , *La trasformazione delle società di persone, delle società di capitali, l'atto, la sua pubblicità*, cit., 522

28) Maltoni , *I limiti all'autonomia privata nelle trasformazioni eterogenee* , in *Riv. not.* , 2003, 1396; Franch , *sub art. 2500- octies* , in Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari, *Commentario alla riforma delle società . Trasformazione - fusione - scissione* , Milano, 2006, 338

29) Trib. Udine, 20 luglio 1988, in *Riv. not.* , 1988, 697; in senso contrario, tuttavia, Trib. Napoli, 9 aprile 1992, in *Società* , 1992, 1111

- 30) Trib. Roma 21 settembre 2005, in *Notariato* , 2008, 280 ss., con nota adesiva di Atlante - Puglielli , *Trasformazione di società consortile per azioni in s.p.a. e inesistenza dell'obbligo di produrre la relazione estimativa*. Sul punto, v. anche Risposta a quesito n. 151-2006/I - *Trasformazione di Società Consortile a responsabilità limitata in società a responsabilità limitata e relazione di stima* , est. Ruotolo , in *CNN Notizie* del 12 gennaio 2007. Nello stesso senso le Massime in tema di relazioni nella trasformazione nell'ambito degli *Orientamenti in tema di trasformazione, fusione e scissione* del Gruppo di studio in materia societaria del Consiglio Notarile di Roma
- 31) Marasà , *ConSORZI e società consortili* , Torino, 1990, 22; Sarale, *I consorzi privati nel sistema dei contratti associativi* , in *I consorzi e l'attività notarile : costituzione, capacità negoziale e scioglimento* , Palermo, 1983, 12 ss., in particolare 27 e ss. per la disamina dei punti di contatto tra disciplina delle associazioni e disciplina dei consorzi in tema di rappresentanza processuale, di fondo comune, di regime di responsabilità patrimoniale
- 32) Sarale, , *I consorzi privati nel sistema dei contratti associativi* , cit., 17
- 33) Galgano , *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati* , in *Comm. Scialoja-Branca* , sub artt. 36-42, Bologna-Roma, 1976, 61; Bianca , *Diritto civile* , I, Milano, 1984, 333; Basile , *Le persone giuridiche* , in *Tratt. Iudica-Zatti* , Milano, 2003; De Giorgi , *Le persone giuridiche* , in *Tratt. Rescigno* , 2a ed., *Persona e famiglia* , I, Torino, 1982
- 34) Sarale, *I consorzi privati nel sistema dei contratti associativi* , cit. 43
- 35) Cottino , *Diritto commerciale* , I, 2, Padova, 1994, 41
- 36) Sul punto specifico, Lupetti, *Forma degli atti costitutivi e modificativi di società semplici e di consorzi con attività esterna* , in Consiglio Nazionale del Notariato , *Studi e materiali* , Quaderni semestrali, 2/2005, 1161 ss.
- 37) Galgano , *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati* , in *Comm. Scialoja-Branca* , sub artt. 36-42, Bologna-Roma, 1976, 307 ss.; Pasquino, *sub art. 39* , in Bonilini-Confortini-Granelli, *Codice civile ipertestuale* , I, Torino, 2000, 62, da cui sono tratte le indicazioni che seguono.
- 38) *contra* , Bianca , *Diritto civile* , I, Milano, 1984, 289 ss. per il quale si tratta di enti giuridici non personificati a capacità limitata
- 39) Galgano , *op. cit.* , 261; Rescigno , *Manuale del diritto privato italiano* , Napoli, 1990 , 255; Bianca , *op. cit.* , 370
- 40) Galgano , *op. cit.* , 269; Trevisanato , *Vecchi e nuovi problemi in tema di comitato* , in *Nuova giur. civ. comm.* , 2000, II, 125 ss.
- 41) Cass. 23 giugno 1994, n. 6032, in *Foro it.* , 1995, I, 1268, con nota di Lenoci
- 42) T.a.r. Lazio, sez. III, 20 ottobre 1997, n. 2483, in *Trib. amm. reg.* , 1997, I, 3907; Cass. 8 maggio 2003, n. 6985, in *Nuova giur. civ. comm.* , 2003, I, 668, con nota di De Giorgi
- 43) Cass. 12 giugno 1986, n. 3898, in *Corr. giur.* , 1986, 840, con nota di Mariconda

- 44) Galgano , *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati* , in *Comm. Scialoja-Branca* , sub artt. 36-42, Bologna-Roma, 1976, 61; Bianca , *Diritto civile* , I, Milano, 1984, 333; Basile , *Le persone giuridiche* , in *Tratt. Iudica-Zatti* , Milano, 2003; De Giorgi , *Le persone giuridiche* , in *Tratt. Rescigno* , 2a ed., *Persona e famiglia* , I, Torino, 1982
- 45) Bianca , *op. cit.* , 377
- 46) Galgano , *op. cit.* , 310
- 47) In tal senso Bianca , *op. cit.* , 363, secondo il quale la trasformazione del comitato è concepibile entro il limite del vincolo di destinazione impresso ai beni che costituiscono il patrimonio.
- 48) Cfr. per tutti Bianca , *op. cit.* , 360
- 49) Così De Angelis, *Trasformazioni eterogenee: sottintesi e reticenze della legge di riforma* , in *Società* , 2005, 1220
- 50) Così Maltoni, in Tassinari - Maltoni, *La trasformazione della società* , Milano, 2005, 233
- 51) Spada, *Dalla trasformazione delle società alle trasformazioni degli enti ed oltre* , in *Scritti in onore di Vincenzo Buonocore* , II, t. 3, Milano, 2005, 3884; Sarale, *Commento agli artt. 2500-septies e 2500-octies* , in Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, *Il nuovo diritto societario. Commentario*, Bologna, 2004, ***, 2277; Di Rienzo, *Gli effetti della riforma sulla disciplina delle società consortili*, in *Riv. Soc.* , 2006, 222
- 52) Marasà, *Le trasformazioni eterogenee* , in *Riv. Not.* , 2003, 596; nello stesso senso, De Angelis, *Trasformazioni eterogenee: sottintesi e reticenze della legge di riforma* , cit., 1221
- 53) Così Commissione società del Consiglio Notarile di Milano massima n. 20

(Riproduzione riservata)